



Calma apparente

Lavori preparativi della legge Finanziaria e la sua approvazione rappresentano per i commercialisti un vero e proprio tormento: centinaia di provvedimenti da controllare, infiniti approfondimenti da studiare, norme proposte e poi cambiate, strategie fiscali da elaborare e relative convocazioni della clientela, atti da redigere all'ultimo momento per poter ancora usufruire di regole in odore di modifica.

È stato quindi con stupore che i professionisti del fisco hanno notato, negli ultimi mesi dell'anno passato, un'insolita assenza sulle riviste specializzate degli abituali chilometrici articoli di commento, che ha trovato la sua giustificazione al momento della pubblicazione del testo definitivo: nessuna reale novità di sostanza nel campo contabile e fiscale è stata infatti introdotta dalla Legge 23 dicembre 2009 n. 191 che pure conta ben 257 commi, perlomeno per quanto riguarda il settore della farmacia o la generalità dei contribuenti (molti invece gli interventi a favore delle aree colpite dal sisma).

Gli unici provvedimenti, peraltro di un certo rilievo, consistono infatti in semplici riaperture di termini.

◆ Sino a tutto il 2012, della detrazione di imposta Irpef delle spese per le opere di recupero edilizio, previste dall'articolo 3 del T.U. dell'edilizia, lettera a (manutenzione ordinaria), solo se insistenti sulle parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa e lettere b, c, d (manutenzione straordinaria, risanamento e restauro conservativo, ristrutturazione edilizia eccetera) solo se insistenti su unità immobiliari a destinazione abitativa, pari al 36 per cento delle stesse. Oltre agli interventi di recupero contemplati dal citato articolo 3, sono ammesse in detrazione le spese, sempre riferibili a unità immobiliari a destinazione abitativa, per altre tipologie di intervento quali, per esempio: la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comuni; l'eliminazione delle barriere

Poca carne al fuoco per i farmacisti nella Finanziaria 2010. In attesa della revisione totale del sistema annunciata dal ministro dell'Economia, provvedimenti di un certo rilievo consistono in riaperture di termini e nella proroga dei benefici della cosiddetta "Tremonti-ter", per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati anche quest'anno

DI **STEFANO DE CARLI**
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

architettoniche; la realizzazione di strumenti per favorire la mobilità per le persone portatrici di handicap; l'adozione di misure di prevenzione di atti illeciti (antifurto, inferriate eccetera); la cablatura degli edifici; le opere per il contenimento dell'inquinamento acustico e per il risparmio energetico; l'adozione di misure antisismiche; l'esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici; la redazione della documentazione inerente alla sicurezza statica degli edifici e la realizzazione degli interventi a ciò necessari. La detrazione va commisurata a un importo massimo di spesa pari a 48.000 euro, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il medesimo beneficio (nel limite del 25 per cento del valore indicato in atto ed entro l'importo di 48.000 euro) si applica anche in caso di acquisto o assegnazione dell'unità immobiliare facente parte di un edificio in cui sono stati effettuati interventi di restauro, ristrutturazione e risanamento conservativo riguardanti l'intero edificio. Strettamente correlata all'agevolazione del 36 per cento è la previsione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici residenziali, alla quale viene data veste definitiva di norma a regime.

Bisognerà invece affrettarsi entro il 2010 se si vuole ancora usufruire del-

la sostanziosa detrazione d'imposta del 55 per cento prevista per gli interventi di risparmio energetico in quanto la scadenza non è stata prorogata.

TERRENI E QUOTE DI SOCIETÀ

◆ Della possibilità di rivalutazione:
a) di terreni edificabili e non, detenuti al 1 gennaio 2010, pagando entro il 31 ottobre 2010 un'imposta sostitutiva pari al 4 per cento del valore del bene così come risultante da una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. È un'opportunità estremamente interessante che si offre a coloro che hanno in animo di cedere aree, ma la cui convenienza deve essere messa a confronto con il regime fiscale che colpirebbe la plusvalenza in modo ordinario, calcolando la plusvalenza rispetto al valore fiscalmente riconosciuto.

Cosa non semplice, perché si apre un ventaglio di casistiche di cessione: dal terreno non edificabile entro cinque anni dall'acquisto (imposta sostitutiva del 20 per cento), al terreno edificabile (tassazione separata sulla media dell'aliquota del biennio precedente a quello della cessione con determinazione), all'area lottizzata (determinazione del prezzo d'acquisto pari al valore normale al quinto anno anteriore all'inizio della lottizzazione per i beni acquistati a titolo oneroso, mentre per i beni ricevuti per donazione o succes-



Sino al 30 giugno di quest'anno sono agevolati, ai soli fini dell'Irpef e non dell'Irap, gli investimenti in beni strumentali nuovi, in misura pari al 50 per cento del costo

sione, il costo è il valore normale all'inizio della lottizzazione).

b) di quote di società non negoziate in mercati regolamentati con le stesse modalità di pagamento e di perizia previste per le aree, ma con una ulteriore suddivisione tra partecipazioni qualificate (per le società di persona, sono tali quelle superiori al 25 per cento di partecipazione al capitale sociale), che dovranno subire una tassazione sostitutiva del 4 per cento, e non qualificate, per le quali l'aliquota scende al 2 per cento. Anche in questo caso andrà esaminata la convenienza all'adesione anche in funzione della minore appetibilità da parte di un potenziale acquirente all'acquisto di una quota rispetto alla compravendita di un'azienda o di un immobile di cui è titolare la società interessata.

Ma l'agevolazione potrebbe avere dei vantaggi inaspettati qualora utilizzata in un ambito ben poco conosciuto. Chi segue queste pagine sa quante volte abbiamo sottolineato l'iniquo trattamento fiscale che colpisce un istituto basilare nel regolare i rapporti patrimoniali della farmacia: ci si riferisce al contratto di associazione in partecipazione, il quale, dal periodo d'imposta 2004, è divenuto di fatto fiscalmente ingestibile a causa di una distorta sua assimilazione al regime delle società di capitali.

La proroga offerta dalla Finanziaria ci offre però la spalla per approfittare delle storture del provvedimento di base per limitare i disastrosi effetti che l'attuale regime produce in caso di cessione del contratto. Uniformandosi alla linea tracciata dalla riforma del 2004, la direzione contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, in una risposta a un interpello, ha infatti considerato applicabile anche alla quota detenuta dall'associato la possibilità di rivalutazione.

SCONTRINI E CREDITI IVA

Al di là di quanto contenuto nella Legge 191, ai farmacisti non mancheranno comunque altre novità derivanti da interventi normativi di varia natura emessi nel corso dell'annualità passata. Già a partire dall'1 gennaio, gli scontrini fiscali non riporteranno più in dettaglio il nome del farmaco acquistato che viene sostituito dal codice alfanumerico che identifica il medicinale. L'obbligo deriva dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2009, n. 40. La disposizione si applica per i soli scontrini "parlanti" emessi per poter detrarre la spesa sanitaria da parte dell'acquirente e non a quelli privi del codice fiscale del cliente. Resta immutato l'obbligo della dicitura "medicinale", "farmaco" o similari, imposta sempre dall'Agenzia delle Entrate pur in assenza di una previsione legislativa e che appare ancora più inopportuno ora che il prodotto è immediatamente identificabile. Dal Decreto 78/09 convertito nella Legge 102/09 sono state poste limitazioni alla possibilità di compensare crediti Iva annuali con altre imposte o contributi qualora superino determinate soglie di valore. È un'eventualità che si presenta tipicamente nel campo della farmacia in caso di ristrutturazione di locali o di acquisti di arredi o attrezzature di importi elevati. A partire dal 2010, infatti, la compensazione di somme superiori a 10.000 euro sarà possibile solo previa presentazione della dichiarazione Iva e se superiori a 15.000 euro solo se la dichiarazione sarà assistita dal visto di conformità da parte del professionista che la redige, con conseguenti aggravii di adempimenti e costi. Nei primi mesi del 2010 è prevista poi un'appendice del noto articolo 13 sui generici contenuto nel decreto Legge 39 del 28 aprile 2008: la

trattenuta operata in due tranches sulla base di valori presuntivi nel corso del 2009 dovrà essere conguagliata dalla farmacia, in addebito o in accredito, quando saranno definitivi i dati di fatturato del 2009, venendo a costituire, ai fini contabili, una sopravvenienza, rispettivamente, attiva o passiva, nel bilancio 2010.

LA TREMONTI-TER

La richiamata Legge 102/09 ha poi introdotto la cosiddetta "Tremonti-ter", che proroga i suoi benefici anche per gli acquisti effettuati nel 2010. Sino al 30 giugno di quest'anno sono infatti agevolati, ai soli fini dell'Irpef e non dell'Irap, gli investimenti in beni strumentali nuovi, in misura pari al 50 per cento del costo. Rispetto ai precedenti analoghi provvedimenti, che spettavano su qualsiasi investimento, risulta comunque molto ridotta la tipologia di macchinari agevolabili, che sono solo quelli contenuti nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, tra i quali si possono individuare, tra quelli potenzialmente usufruibili dalle farmacie, i seguenti: caldaie per il riscaldamento, ascensori, montacarichi e scale mobili, apparecchi di sollevamento e movimentazione, cartucce toner, attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, bilance e macchine automatiche per la vendita/distribuzione (incluse parti staccate e accessori), macchine automatiche per la dosatura, il confezionamento e l'imballaggio (incluse parti e accessori), apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico eccetera.

Poca carne al fuoco, comunque, per la presente annualità, ma la calma durerà poco: il ministro Tremonti ha già annunciato una revisione totale del sistema fiscale. Dalle persone alle cose, dal centro alla periferia, dal complesso al semplice. Se i propositi verranno rispettati, per chi scrive si prospetta stavolta un finale d'anno impegnativo.